



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

ACCORDO

per l'utilizzazione del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali

ANNO 2014

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82;

VISTO l'art. 3, settimo comma, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2000, n. 129;

VISTO il D.P.R. 11 settembre 2007, n.170;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 51/2009;

VISTO l'art. 46 del D.P.R. n. 51/2009;

VISTO il D.P.R. 1 ottobre 2010 n. 184;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo all'utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

VISTO l'art. 24 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 5 lettera a) il quale stabilisce che l'Accordo relativamente alla materia ivi indicata ha cadenza annuale;

VISTO l'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto in data 24 marzo 2004;

VISTA la Legge 3 agosto 2009, n.102;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il D.M. 22 Marzo 2013 recante nuova ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria;

S. DAPPE
Alley

FP CCAL
[Signature]

FNS case
[Signature]

[Signature]

UGA SP
[Signature]

FSA-CNPP
[Signature]

SAPPE
[Signature]
1



Ministero della Giustizia

VISTO il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, art. 6, comma 2, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la ministeriale del 15 aprile 2014 avente ad oggetto "diritti e benessere del personale".

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe.; U.I.L.P.A./P.P.; O.S.A.P.P.; Si.N.A.P.Pe.; C.I.S.L-F.N.S.;
U.G.L.-P.P.; F.S.A.-C.N.P.P.; C.G.I.L. F.P./P.P.;

STIPULANO

il presente Accordo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali per l'anno 2014:

Art. 1

1. Il presente Accordo si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all'art.26 della legge 15 dicembre 1990 n. 395.
2. Il presente Accordo si applica per l'anno 2014.
3. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 l'Accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto

SINDACATI

FNS CISC
MIP

SAPPE

UGL FP

FSA CNPP



Ministero della Giustizia

stabilito nel citato D.P.R. né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

ART. 2

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Criteri di utilizzazione

1. Le risorse del Fondo sono utilizzate dall'Amministrazione penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il personale di Polizia Penitenziaria in forza all'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro e al Dipartimento per la Giustizia Minorile.
2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate - con le modalità di cui all'art. 24 comma 5 lettera a) del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 - per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 15 del medesimo D.P.R.
3. I criteri di utilizzazione delle risorse tengono conto del processo di revisione del sistema organizzativo e gestionale dell'Amministrazione penitenziaria, delle esigenze di applicazione di tutto il personale per la messa in atto delle nuove modalità di sorveglianza e per le misure di razionalizzazione dei circuiti regionali previsti dall' art. 115 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 30. Tengono altresì in considerazione le particolari attività cui è chiamato il personale del Corpo, per fronteggiare il

FNS CISC
llh

UCELV
C. M. P.

UCELV
llh

llh

FSA - CNPP
llh

SARPE
llh

UCEL PP
llh



Ministero della Giustizia

sovraffollamento delle strutture penitenziarie e la carenza di organico conseguente alla limitazione del *turn-over*.

4. L'importo di ciascun compenso pattuito per ogni tipologia di incentivo è al *lordo* RAP ed al *lordo* IRPEF.

ART. 3

Destinatari

Sulla base della valutazione dei molteplici compiti che fanno capo al personale di Polizia Penitenziaria e dei carichi di lavoro, la ripartizione delle risorse disponibili, pari ad euro 30.474.323,34 per il Dipartimento Amministrazione penitenziaria ed euro 624.826,00 per il Dipartimento Giustizia Minorile viene disposta secondo i seguenti parametri:

A1) Il personale turnista, impiegato nelle attività operative previste dall' art. 34, comma 1 D.P.R. 82/1999, che assicuri nel mese di riferimento:

a) 21 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali ovvero 17 giorni nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali;

b) per i soli mesi di Febbraio, Aprile, Agosto e Dicembre 2014: 20 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali ovvero 16 giorni nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali;

c) al raggiungimento del limite minimo delle presenze di cui alle lettere a) e b), concorrono:

c1) il congedo ordinario;

c2) i riposi compensativi;

c3) i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

FMS CISC
MMP

7130 C11
C11

SINAPPE
MMP

MMP

SAPPE
MMP

ISA-UNPP
MMP

UGLPP
4



Ministero della Giustizia

raggiunto il limite minimo delle presenze fissate, l'indennità giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, è pari a euro 3,60 lordo dipendente (in seguito, "lordo").

Fermo restando il limite delle presenze previste, in detta fattispecie rientrano i Comandanti di Reparto ed i Coordinatori dei Centri di Prima Accoglienza.

A2) Il restante personale impiegato in attività operative e non operative non ricompreso nella fattispecie A1, che assicuri nel mese di riferimento:

a) 21 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali ovvero 17 giorni nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali;

b) per i soli mesi di Febbraio, Aprile, Agosto e Dicembre 2014: 20 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali ovvero 16 giorni nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali;

c) al raggiungimento del limite minimo delle presenze di cui alle lettere a) e b), concorrono:

c1) il congedo ordinario;

c2) i riposi compensativi;

c3) i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

raggiunto il limite minimo delle presenze fissate, l'indennità giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, è pari a euro 1,80 lordo dipendente (in seguito, "lordo").

FMS CISC
llp

TP CALV
Cali

SIARPE
llp

PSA - CNPP
llp

SIARPE
llp

UGL PP
llp
5



Ministero della Giustizia

I compensi di cui alle lettere A1) e A2) non sono tra loro giornalmente cumulabili.

A3) Al personale che presta servizio nelle sedi disagiate di Favignana, Porto Azzurro, Gorgona, Mamone, San Gimignano, Volterra e negli Istituti Penali di Venezia è attribuito il compenso giornaliero di euro 1,00 lordo. Detto compenso, viene attribuito per ogni giornata di presenza effettiva in servizio ed è cumulabile con gli incentivi di cui alle lettere A1) o A2).

A4) Al personale, compreso quello impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti, chiamato a svolgere, nelle giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale (almeno sei ore lavorative oltre le ore 16.00) è corrisposto un compenso pari a euro 50,00 lordo.

B) I turni di reperibilità, da effettuare con le modalità indicate all'art.12 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia minorile e dell'Ufficio di Gabinetto per compensare la presenza qualificata.

Il compenso è fissato nella misura di euro 8,50 lordo per ogni turno di reperibilità. L'indennità di presenza qualificata (reperibilità) è cumulabile con l'indennità per servizi esterni e con il compenso per lavoro straordinario.

FNS CSC
ellp

FSCAU
①

AMS

StoPe
nyer

FSA CNPP
[Signature]

UGH PP
[Signature]

SINAPPE
[Signature]



Ministero della Giustizia

ART. 4

(Contrattazione decentrata)

1. Ai fini della contrattazione decentrata è destinato un importo pari ad euro **6.214.823,34** lordo per il personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ed euro **128.096,00** per il personale del Dipartimento Giustizia Minorile.
2. Per l'anno 2014 la contrattazione decentrata si svolge in ogni Provveditorato per tutti gli istituti e servizi della rispettiva circoscrizione regionale e presso la sede centrale del D.A.P. per le articolazioni centrali; analogamente presso ogni Centro per la Giustizia Minorile per gli istituti minorili dipendenti e presso la sede centrale del D.G.M. e quella dell'I.C.F..
3. Le risorse di cui al comma 1 compensano il personale impiegato in compiti istituzionali, in incarichi di particolare responsabilità o in compiti che comportano disagi o rischi con riferimento all'articolo 34, commi 1 e 2, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.
4. L'importo di cui al comma 1 è attribuito in rapporto alla dotazione organica stabilita con D.M. 22 marzo 2013. In relazione alle sedi diverse dagli istituti penitenziari per adulti e per minori, l'importo è determinato con riferimento al numero delle unità individuate ai sensi all'articolo 34, commi 1 e 2, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.
5. La sede di contrattazione decentrata unica presso ciascun Provveditorato e Centro Giustizia Minorile determina i compensi relativamente a ciascuna fattispecie. I compensi sono cumulabili con gli incentivi di cui alle lettere A1) o A2) o A3), A4) e B.

risorse

DP CAI

SI, SAPPE

Aut

UGA PP

SAPPE

PSA - CNPP



Ministero della Giustizia

- 6. La spesa per la determinazione del compenso da attribuire a ciascun dipendente avente titolo deve essere contenuta nei limiti delle risorse utilizzabili per la contrattazione decentrata.
- 7. Gli accordi decentrati di cui all'articolo 4 devono essere conclusi entro la data del 26 novembre 2014

ART. 5

(Clausole di salvaguardia)

- FN S. C. S. C.*
- 1. Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo rispetto alle finalizzazioni individuate dal presente Accordo, sono destinate ad incrementare, in misura proporzionale gli stessi compensi accessori di cui all'articolo 4, stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

ART. 6

(Commissione di Garanzia)

FP CALL

Per dirimere le controversie relative agli accordi decentrati di cui all'art.4, è competente la Commissione di Garanzia di cui all' art. 29 D.P.R. 164/2002.

SAPPE
super

FSA - ENPP

UGF FP
af
SIWAPPE

UG



Ministero della Giustizia

In Roma, 30 settembre 1944

Il Ministro della Giustizia:

Le Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe.

U.I.L. - P.A./P.P.

O.S.A.P.P

Si.N.A.P.Pe.

C.I.S.L. - F.N.S.

U.G.L. P.P.

F.S.A - C.N.P.P.

C.G.I.L - F.P./P.P.